



La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale

Dossier n° 116 -
29 aprile 2014

L'Italia secondo gli indici internazionali

L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), agenzia autonoma dell'Unione europea, il 13 giugno 2013 ha pubblicato il **primo rapporto sull'indice dell'uguaglianza di genere**, frutto di tre anni di lavoro. Per la prima volta è stato elaborato un indicatore sintetico ma esaustivo delle disparità di genere nell'Unione europea e nei singoli Stati membri.

Indice EIGE
sull'uguaglianza
di genere

L'indice, che prende in considerazione 6 diversi settori (Lavoro, Denaro, Conoscenza, Tempo, Potere e Salute), ha un valore tra 1 e 100, dove 1 indica un'assoluta disparità di genere e 100 segna il raggiungimento della piena uguaglianza di genere.

Nonostante più di 50 anni di politiche per l'uguaglianza di genere a livello europeo, il rapporto mostra come le disparità di genere risultino ancora prevalenti nell'Unione europea. Con un **indice medio di 54.0**, l'Unione europea è ancora a metà nel cammino per raggiungere l'uguaglianza.

Un dato significativo è la fortissima differenza tra gli indici dei singoli Stati membri, che vanno da un minimo di 35.3 (Romania) ad un massimo di 74.3 (Svezia), che attesta come gli Stati prestino una diversa attenzione al raggiungimento degli obiettivi della parità.

Particolarmente **negativa è la posizione dell'Italia**, che con un indice di **40.9 si attesta al 23° posto su 27 Stati membri**, a parità con la Slovacchia e sopra solo alla Grecia, Bulgaria e Romania. In cima alla graduatoria spiccano i Paesi scandinavi, con valori superiori a 70, mentre il Regno Unito ha un indice di 60.4, la Francia di 57.1, la Spagna di 54.0 e la Germania di 51.6.

Analizzando la relazione tra l'indice dell'uguaglianza di genere e la ricchezza dei paesi, misurata attraverso il PIL per abitante (PPS), si nota altresì come l'Italia sia il più ricco tra i 13 paesi che hanno un indice inferiore a 45 (Repubblica Ceca, Lettonia, Polonia, Lituania, Cipro, Malta, Ungheria, Portogallo, Slovacchia, Italia, Grecia, Bulgaria e Romania).

Passando alla sfera specifica del **Potere**, inteso come potere decisionale sia politico che economico, si segnala che in questo settore l'indice dell'uguaglianza di genere evidenzia il valore più basso, con un valore medio europeo di 38.0.

Anche in tal caso la *performance* dell'Italia è piuttosto negativa, con un indice di 18.6, che la colloca al terzultimo posto tra i Paesi UE, sopra solo a Lussemburgo e Cipro.

A livello mondiale, secondo l'analisi annuale del *World economic forum* sul **Global Gender Gap**, nella graduatoria diffusa nel 2013, l'Italia si colloca al **71° posto** su 136 Paesi (era all'80° nel 2012, al 74° nel 2011 e nel 2010, al 72° nel 2009, al 67° posto nel 2008, all'84° nel 2007 e al 77° nel 2006). L'aumento registrato dall'Italia nella graduatoria globale è determinato principalmente dal significativo aumento del numero delle donne in Parlamento (dal 22% nel 2012 al 31% nel 2013).

Global Gender
Gap

Nella graduatoria generale svettano i Paesi del Nord Europa; per quanto attiene agli altri Paesi europei, il Belgio si colloca all'11° posto, la Germania al 14°, il Regno Unito al 18° e la Francia più in basso, al 45° posto. L'indice tiene conto delle disparità di genere esistenti nel campo della politica, dell'economia, dell'istruzione e della salute.

Il *World economic forum* redige periodicamente anche un rapporto sulla competitività dei paesi a livello globale ed è interessante notare come emerga una **correlazione tra il gender gap** di un paese e la sua **competitività nazionale**. Dal momento che le donne rappresentano la metà del talento potenziale di un paese, la competitività nel lungo periodo dipende significativamente dalla maniera in cui ciascun paese educa ed utilizza le sue donne.

Per ciò che attiene in particolare al settore della **politica**, il nostro Paese si colloca al **44° posto** della graduatoria, risalendo dopo il brusco calo dell'anno precedente, che poteva probabilmente essere ascritto alla sostanziale staticità dell'Italia in questo campo, a fronte dei progressi registrati in altri paesi (l'Italia era 71° nel 2012, al 55° nel 2011, al 54° nel 2012 e al 45° nel 2009).


Le donne nelle istituzioni

I dati relativi alla presenza femminile negli **organi costituzionali** italiani hanno sempre mostrato una presenza contenuta nei numeri e molto limitata quanto alle posizioni di vertice.

In tale contesto, i risultati delle **elezioni politiche** del 24-25 febbraio 2013 presentano un segnale di **inversione di tendenza**: infatti, la media complessiva della presenza femminile nel Parlamento italiano, storicamente molto al di sotto della soglia del 30%, considerato valore minimo affinché la rappresentanza di genere sia efficace, è salita dal 19,5 della XVI legislatura al 30,1 per cento dei parlamentari eletti nella XVII legislatura (la media UE è il 27%).

Parlamento


Di seguito, due grafici mostrano l'andamento storico della presenza delle donne in entrambi i rami del Parlamento.



Le prime donne elette alla **Consulta Nazionale** sono state 14; della Consulta faceva parte un numero variabile di membri (circa 400) alcuni di diritto, altri di nomina governativa, su designazione partitica e di altre organizzazioni. Le donne elette all'**Assemblea Costituente**, composta da 556 membri, sono state 21 (3,8%).

Nella **XII legislatura** (la prima con il sistema elettorale maggioritario e con il sistema delle quote dichiarato poi illegittimo dalla Corte costituzionale) le donne elette alla Camera dei deputati sono state 95, di cui 43 elette con la quota maggioritaria e 52 con quella proporzionale, mentre nella **XIII legislatura** (senza l'applicazione del sistema delle quote) le donne elette alla Camera dei deputati sono scesa a 70 (rispettivamente 42 e 28). Al Senato sono state elette nella XIII legislatura 26 donne. Nella **XIV legislatura** le donne elette alla Camera sono state 73. Al Senato le donne elette sono state 25. Le donne elette alla Camera nella **XV legislatura** sono state 108 (17,1 per cento) e le donne senatrici 44 (13,6 per cento). Nella **XVI legislatura** sono state elette alla Camera dei deputati 133 donne, al Senato 58. Nella **XVII legislatura** sono state elette alla Camera dei deputati 198 donne (31,4 per cento), al Senato 92 donne (28,8 per cento).

Tra i **senatori a vita**, solo due volte, nel 2001 e più di recente nel 2013, è stata nominata una donna: la prof.ssa Rita Levi Montalcini e la prof.ssa Elena Cattaneo.



Quanto alle **posizioni di vertice**, nessuna donna in Italia ha mai rivestito la carica di Capo dello Stato, di Presidente del Consiglio o di Presidente del Senato.

Presidenza
della
Repubblica, del
Senato e del
Consiglio

Attualmente, nell'Unione europea, la carica di Primo ministro o Presidente del Consiglio è ricoperta da donne in 5 Stati (Germania, Danimarca, Slovenia, Lettonia, Norvegia), mentre vi è solo una donna Capo dello Stato, in Lituania (non sono presi in considerazione gli ordinamenti monarchici).

La carica di **Presidente della Camera** è stata declinata al femminile nelle legislature VIII, IX e X, con l'elezione di Nilde Iotti, nella XII legislatura con l'elezione di Irene Pivetti e nell'attuale legislatura con l'elezione di Laura Boldrini.

Presidenza
della Camera

Nonostante il significativo aumento della presenza femminile nei due rami del Parlamento, nella corrente legislatura alla Camera è presieduta da una donna solo una Commissione permanente su 14 (Commissione giustizia, presieduta da Donatella Ferranti); al Senato sono presiedute da una donna 2 Commissioni permanenti su 14 (Commissione Affari costituzionali, presieduta da Anna Finocchiaro, e Commissione Igiene e sanità, presieduta da Emilia Grazia De Biasi).

Nell'attuale **Governo**, per la prima volta si registra una composizione paritaria: le **donne Ministro** sono infatti 8 (Federica Mogherini, Ministro degli affari esteri; Roberta Pinotti, Ministro della difesa; Federica Guidi, Ministro dello sviluppo economico; Stefania Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Beatrice Lorenzin, Ministro della salute; Maria Elena Boschi, Ministro per le riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento; Maria Anna Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Maria Carmela Lanzetta, Ministro per gli affari regionali) su 16 ministri (50%).

Governo

Meno incisiva risulta presenza femminile nelle posizioni di sottosegretario: le **donne sottosegretario** sono 9 su 44 (20,5%): Maria Teresa Amici (Rapporti con il Parlamento); Simona Vicari (Sviluppo economico); Silvia Velo e Barbara Degani (Ambiente); Franca Biondelli e Teresa Bellanova (Lavoro e politiche sociali); Angela D'Onghia (Istruzione, università e ricerca); Francesca Barracciu e Ilaria Borletti Buitoni (Beni, attività culturali e turismo).

In ambito UE-28, la media della donne Ministro è del 28%, con risultati molto diversi tra gli Stati. In Svezia, la donne ministro sono il 54%, mentre si registra quasi la parità in Francia e Finlandia (47%).


Per quanto riguarda la composizione della **Corte costituzionale**, solo una dei quindi giudici costituzionali è donna, Marta Cartabia, professore ordinario, nominata nel 2011.

Corte
costituzionale

Nella storia della Consulta ci sono state altre due giudici donne: Fernanda Contri, avvocato, giudice della Corte dal 1996 al 2005, e Maria Rita Saulle, professore ordinario, giudice dal 2005 al 2011. In tutti e tre i casi, le giudici donne sono state nominate dal Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda la presenza femminile nel **Parlamento europeo**, nelle prime cinque legislature le donne italiane elette risultavano sempre in percentuali inferiori al 15%. Come si rileva dal grafico, con l'introduzione delle quote nel sistema elettorale nelle elezioni del 2004, il numero delle donne italiane elette al Parlamento europeo è aumentato della metà, passando da 10 donne nella V legislatura (1999-2004) a 15 nella VI. Si consideri, inoltre, che il numero dei seggi spettanti all'Italia è diminuito, passando da 87 nella V legislatura a 78, in conseguenza dell'ingresso di 10 nuovi Paesi. In termini percentuali, la componente femminile è passata dunque dall'11,5 per cento al 19,2 per cento. Nelle ultime elezioni del 2009, le donne elette al Parlamento europeo risultano 16 su 72 seggi spettanti all'Italia (pari al 22,2%, mentre in totale le donne al Parlamento europeo sono attualmente il 36%).

Parlamento
europeo



Per quanto riguarda gli organi delle **regioni**, la presenza femminile nelle assemblee regionali italiane si attesta in media intorno al 15% e risulta dunque molto distante dalla media registrata a livello UE-28, pari al 27%. Più alto il dato nelle giunte regionali, dove le donne sono il 28% (la media UE negli esecutivi regionali è il 26%).

Enti territoriali

Di seguito, la tabella riporta, nel dettaglio, la consistenza numerica e percentuale delle donne nei consigli delle regioni e delle province autonome, al 27 febbraio 2014. (i dati sono stati forniti dalla Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome).

Presenza delle donne nei Consigli delle Regioni e delle Province autonome

	donne	uomini	totale	% donne
Abruzzo	4	41	45	8,9
Basilicata		21	21	0,0
Calabria	2	49	51	3,9
Campania	14	47	61	23,0
Emilia Romagna	10	40	50	20,0
Friuli Venezia Giulia	9	39	48	18,8
Lazio	10	41	51	19,6
Liguria	6	34	40	15,0
Lombardia	15	66	81	18,5
Marche	8	35	43	18,6
Molise	3	19	22	13,6
Piemonte	12	48	60	20,0
Puglia	4	65	69	5,8
Sardegna	4	56	60	6,7
Sicilia	15	75	90	16,7
Toscana	10	44	54	18,5
Umbria	5	26	31	16,1
Valle d'Aosta	5	30	35	14,3
Veneto	3	57	60	5,0
Provincia autonoma di Bolzano	8	27	35	22,9
Provincia autonoma di Trento	7	28	35	20,0
totale	154	888	1.042	14,8

Nell'ambito delle **assemblee degli enti locali**, il dato della presenza femminile in Italia è pari al 21%, a fronte del dato medio di presenza femminile nelle stesse assemblee rilevato in ambito UE-28, pari al 31%.

Minore rilievo ha la presenza delle donne a capo dei **partiti politici**: in Italia nessuno dei principali partiti politici è guidato da una donna e anche in Europa si registra un modesto 12%.

Partiti politici

Nelle **autorità amministrative indipendenti**, infine, su un totale di 35 componenti attualmente in carica, 8 sono donne (22,9%) (i dati non considerano la COVIP e l'Autorità nazionale anticorruzione e per la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche).

Autorità amministrative indipendenti

(ex CIVIT), per le quali sono in corso le nomine).

Nessuna delle 8 Autorità considerate è attualmente presieduta da una donna. Non sono presenti donne nell'Autorità garante per la vigilanza sui contratti pubblici (4 componenti), nell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (5 componenti) e nella CONSOB. Solo nell'Autorità garante per la *privacy*, si registra una maggioranza di donne (3 su 4).

Tutti i dati relativi ai Paesi europei e alle medie UE, nonché quelli sulle regioni, gli enti locali e i partiti politici sono tratti dal *Database* della Commissione europea: [Women and men in decision making](#).

I principi costituzionali

Norma fondamentale in tema di partecipazione alla vita politica è l'**articolo 51**, primo comma, della Costituzione, a mente del quale tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

A seguito di una modifica del 2003 ([L. Cost. n. 1/2003](#)), dovuta anche ad un orientamento espresso dalla Corte costituzionale in una sentenza del 1995 (v. infra) è stato aggiunto un periodo secondo cui **la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini**.

Si è in tal modo segnato un passaggio dalla dimensione statica della parità di trattamento uomo-donna alla prospettiva dinamica delle pari opportunità, nell'ottica del raggiungimento di un'uguaglianza sostanziale, come già riconosciuta dall'art. 3, e secondo lo spirito della **Convenzione ONU per la eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW)** del 1979 e della **Dichiarazione di Pechino** del 1995, che mirano al raggiungimento di una parità *de facto*.

A livello sovranazionale, la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** - che dopo il trattato di Lisbona ha assunto valore vincolante per il nostro ordinamento - prevede che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi e che il **principio della parità non osta al** mantenimento o all'adozione di **misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato** (art. 23 inserito nel Capo III relativo all'uguaglianza).

L'articolo 117, settimo comma, Cost. (introdotto dalla [L. Cost. n. 3/2001](#)) prevede inoltre che "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive." Analogo principio è stato introdotto negli statuti delle regioni ad autonomia differenziata dalla [legge costituzionale n. 2 del 2001](#).

Giurisprudenza costituzionale

Secondo un orientamento della Corte costituzionale risalente alla metà degli anni Novanta, espresso nella sentenza n. 422 del 1995, la previsione di quote di genere in campo elettorale si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, sancito dagli articoli 3 e 51 della Costituzione. Con tale sentenza, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni normative che avevano introdotto le quote per le elezioni nazionali, regionali e locali, sulla base dell'assunto che, in campo elettorale, il principio di uguaglianza deve essere inteso in senso rigorosamente formale. In base a tale interpretazione i diritti di elettorato passivo sono rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali ed è esclusa qualsiasi differenziazione in base al sesso, sia che essa riguardi l'eleggibilità (quote di risultato, quali erano previste dalla legge elettorale nazionale) sia che riguardi la candidabilità (quote di lista, quali quelle previste dalla legge sulle elezioni amministrative).

Successivamente, il **quadro costituzionale è mutato**, anche in conseguenza della posizione espressa dalla Corte.

Come già visto, le riforme costituzionali del 2001 hanno riaffermato il principio della parità di accesso alle cariche elettive in ambito regionale e la legge costituzionale n. 1 del 2003 ha riconosciuto espressamente la promozione, con appositi provvedimenti, delle pari opportunità tra uomini e donne nella vita pubblica.

Nella **sentenza n. 49 del 2003**, dopo le riforme costituzionali del 2001 relative agli ordinamenti regionali ma prime della modifica dell'articolo 51, la Corte costituzionale

Costituzione

CEDAW e
Pechino

Carta di Nizza

Primo
orientamento
della Corte
costituzionale

Riforme
costituzionali

Nuovo
orientamento

dichiara infondata una questione di legittimità costituzionale relativa ad una disposizione della legge elettorale della Valle d'Aosta che impone l'obbligo di inserire nelle liste elettorali candidati di entrambi i sessi. Viene dunque **superata la sentenza del 1995**, che aveva affermato che il sesso non poteva essere rilevante ai fini della candidabilità.

Nell'ordinanza n. 39 del 2005, la Corte costituzionale affronta una questione sollevata dal Consiglio di Stato riguardante l'obbligo legislativamente previsto di inserire almeno un terzo di donne nelle Commissioni di concorso, quindi una vera quota di risultato sia pure prevista per un organo amministrativo. Il Consiglio di Stato richiama proprio la sentenza del 1995 a sostegno delle proprie argomentazioni nel senso dell'incostituzionalità della disposizione che prevedeva l'obbligo della presenza femminile. La Corte costituzionale ritiene peraltro che il richiamo alla sentenza del 1995 non è sufficiente alla luce della modifica dell'articolo 51 intervenuta nel 2003 e dichiara pertanto la questione manifestamente inammissibile per carenza di motivazione.

La pronuncia più rilevante sul tema è la **sentenza n. 4 del 2010**, con cui la Corte, richiamando il principio di uguaglianza inteso in senso sostanziale, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo relativa all'introduzione della **'doppia preferenza di genere'** da parte della legge elettorale della Campania, in considerazione del carattere promozionale e della finalità di riequilibrio di genere della misura.

Secondo la Corte «il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al **principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica**, nazionale e regionale, nello spirito dell'art. 3, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese. Preso atto della **storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive**, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a **fattori culturali, economici e sociali**, i legislatori costituzionale e statutario indicano la via delle **misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza** astrattamente sancito, ma **non compiutamente realizzato** nella prassi politica ed elettorale.».

Quadro normativo

Nell'ordinamento italiano si rinvencono diverse norme, sia nazionali che regionali, finalizzate alla promozione della partecipazione delle donne alla politica e dell'accesso alle cariche elettive, emanate in attuazione dei già richiamati articoli 51, primo comma, e 117, settimo comma, Cost.

A livello nazionale

Il decreto-legge sull'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti (D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, conv. dalla L. n. 13/2014) disciplina i requisiti di trasparenza e democraticità richiesti ai partiti per accedere alle nuove forme di contribuzione previste ('due per mille' sulla base delle scelte espresse dai cittadini e agevolazioni fiscali sulle liberalità), istituendo a tal fine un apposito registro.

Ai fini dell'iscrizione del registro, la legge prescrive una serie di requisiti per lo **statuto dei partiti**, tra i quali rientra l'indicazione delle "modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'art. 51 Cost." (art. 3, comma 2, lett. f).

L'[articolo 9](#) del D.L. n. 149/2013 del medesimo decreto disciplina espressamente la **parità di accesso alle cariche elettive**, sancendo innanzitutto il principio che i partiti politici promuovono tale parità.

In attuazione di tale principio, sono riprese e rafforzate due disposizioni contenute nella precedente legislazione sul finanziamento pubblico ai partiti (L. n. 157/1999, art. 3; L. n. 96/2012, art 1, comma 7, e art. 9, comma 13).

In primo luogo, per riequilibrare l'accesso alle candidature nelle elezioni, è prevista la riduzione delle risorse spettanti a titolo di 'due per mille' nel caso in cui, **nel numero complessivo dei candidati** presentati da un partito per ciascuna elezione della Camera, del Senato e del Parlamento europeo, **uno dei due sessi** sia rappresentato in misura **inferiore al 40 per cento**. In particolare, la misura della riduzione è pari allo 0,5% per ogni punto percentuale al di sotto del 40 per cento, fino al limite massimo complessivo del 10% (art. 9, comma 2, D.L. n. 149/2013).

In secondo luogo, ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari ad almeno il **10 per cento** delle somme ad essi spettanti a titolo di 'due per mille' ad **iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne** alla politica, la Commissione di garanzia

Partiti politici

Candidature alle politiche ed europee

Partecipazione attiva delle donne alla

sui partiti politici applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un quinto delle somme ad essi spettanti a titolo di 'due per mille'. (art. 9, comma 3). politica

E' infine previsto un **meccanismo premiale** per i partiti che eleggono candidati di entrambi i sessi. Le risorse derivanti dall'applicazione delle due disposizioni esaminate confluiscono infatti in un apposito fondo, annualmente ripartito tra i partiti iscritti nell'apposito registro, per i quali la percentuale di eletti – e non di semplici candidati - del sesso meno rappresentato sia pari o superiore al 40 per cento (art. 9, commi 4 e 5).

A livello di **legge elettorale nazionale**, non si rinvencono ulteriori specifiche disposizioni, ad eccezione di una norma di principio, contenuta nella legge elettorale del Senato, secondo cui il sistema elettorale deve favorire "l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini" (D.Lgs. n. 533/1993, art. 2).

Il **progetto di legge di riforma elettorale**, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato (A.S. 1385), detta alcune norme in favore della rappresentanza di genere per le elezioni della Camera (non viene modificato il sistema elettorale del Senato, in attesa della riforma costituzionale che dovrebbe superare la natura elettiva di questo organo). Riforma della legge elettorale

Il nuovo sistema elettorale prevede un premio di maggioranza assegnato alla coalizione o al partito che supera la soglia di sbarramento del 37 per cento o, in mancanza, a seguito di un ballottaggio tra le due coalizioni o partiti più votati. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni, corrispondenti alle regioni, in cui i seggi sono attribuiti in collegi plurinominali di piccole dimensioni (da tre a sei seggi), sulla base di 'liste bloccate' (i candidati sono eletti in base all'ordine di presentazione della lista).

Esso introduce un obbligo di rappresentanza paritaria dei due sessi nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista (quindi, a livello regionale) e prevede che, nella successione interna delle singole liste nei collegi, non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso (quindi, almeno 2-1) (art. 1, comma 9, lett. b)).

Per le **elezioni del Parlamento europeo**, la [legge 22 aprile 2014, n. 65](#), ha introdotto nella **legge elettorale europea** disposizioni volte a rafforzare la **rappresentanza di genere**. Elezioni europee

In considerazione del ravvicinato svolgimento delle elezioni europee (già indette per il 25 maggio), la legge reca una disciplina transitoria destinata ad applicarsi solo nelle elezioni del 2014 ed una più incisiva disciplina a regime che troverà applicazione dalle successive elezioni del 2019.

In particolare la proposta di legge introduce, **limitatamente alle elezioni europee del 2014**, la cd. '**trippla preferenza di genere**', prevedendo che, nel caso in cui l'elettore decida di esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.

Per quanto riguarda la **disciplina a regime**, destinata ad applicarsi **dal 2019**, viene prevista:

- la **composizione paritaria delle liste** dei candidati, disponendosi che, all'atto della presentazione della lista, i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, a pena di inammissibilità; inoltre, i primi due candidati devono essere di sesso diverso;
- la '**trippla preferenza di genere**', con una disciplina più incisiva rispetto a quella prevista in via transitoria per il 2014: le preferenze devono infatti riguardare candidati di sesso diverso non solo nel caso di tre preferenze, ma anche nel caso di due preferenze. In caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata; in caso di espressione di tre preferenze, sono annullate sia la seconda che la terza preferenza.

Sono poi disciplinate le **verifiche dell'ufficio elettorale** al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere nelle liste, assicurando al tempo stesso, ove possibile, la conservazione della lista.

Nel caso in cui risulti violata la disposizione sulla presenza paritaria di candidati nelle liste, l'ufficio elettorale procede dunque alla cancellazione dei candidati del sesso sovrarappresentato, partendo dall'ultimo, fino ad assicurare l'equilibrio richiesto. Se, all'esito della cancellazione, nella lista rimane un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge, la lista è **ricusata** e non può conseguentemente partecipare alle elezioni.

Nel caso in cui risulti violata la disposizione sull'alternanza di genere tra i primi due candidati, l'ufficio elettorale modifica la lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di genere diverso.

Anche il **codice delle pari opportunità** ([art. 56 del d.lgs. n. 198/2006](#)) reca una

disposizione per favorire la rappresentanza di genere nelle **elezioni del Parlamento europeo**. Tale disposizione tuttavia ha **natura transitoria**, essendo valida solo per le elezioni del 2004 e del 2009, e non può pertanto trovare applicazione nelle elezioni successive.

Dalla modifica costituzionale dell'articolo 51 discendono anche le norme inserite nella legge finanziaria 2008, che, disponendo in tema di organizzazione del **Governmento**, stabiliscono che la sua **composizione** deve essere **coerente con il principio costituzionale delle pari opportunità** nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (L. 244/2007, art. 1, commi 376-377).

Composizione
del Governo

La legge n. 215/2012, modificando la legge sulla *par condicio*, ha infine introdotto una disposizione di principio, secondo cui i mezzi di informazione, nell'ambito delle **trasmissioni per la comunicazione politica**, sono tenuti al rispetto dei principi di **pari opportunità tra donne e uomini** sanciti dalla Costituzione.

Par condicio

A livello comunale

Di grande rilevanza è stata l'approvazione, sul finire della XVI legislatura, della **legge 23 novembre 2012, n. 215**, recante disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.

Elezioni
comunali

Per l'elezione dei **consigli comunali**, nei **comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti** la legge, riprendendo un modello già sperimentato dalla legge elettorale della Regione Campania, contempla una duplice misura volta ad assicurare il riequilibrio di genere:

- la previsione della cd. **quota di lista**: nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

E' previsto l'arrotondamento all'unità superiore per il genere meno rappresentato, anche in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.

Il Ministero dell'interno, in sede applicativa, ha peraltro dato una diversa interpretazione della disposizione, applicando comunque il criterio dell'arrotondamento aritmetico (cfr. [circolare n. 30/2013](#)).

- l'introduzione della cd. **doppia preferenza di genere**, che consente all'elettore di esprimere due preferenze (anziché una, come previsto dalla normativa previgente) purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Resta comunque ferma la possibilità di esprimere una singola preferenza.

In caso di violazione delle disposizioni sulla **quota di lista**, è peraltro previsto un meccanismo sanzionatorio differenziato, a seconda che la popolazione superi o meno i 15.000 abitanti, che di fatto rende la quota effettivamente vincolante solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

In particolare, nei comuni con **popolazione superiore a 15.000 abitanti**, la Commissione elettorale, in caso di mancato rispetto della quota, riduce la lista, cancellando i candidati del genere più rappresentato, partendo dall'ultimo, fino ad assicurare il rispetto della quota; la **lista** che, dopo le cancellazioni, contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge è ruscata e, dunque, **decade**.

Nei comuni con popolazione **compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti**, la Commissione elettorale, in caso di mancato rispetto della quota, procede anche in tal caso alla cancellazione dei candidati del genere sovrarappresentato partendo dall'ultimo; la riduzione della lista non può però determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge. Ne deriva che l'impossibilità di rispettare la quota **non comporta la decadenza** della lista.

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è comunque previsto che nelle liste dei candidati è assicurata la **rappresentanza di entrambi i sessi**. Tale disposizione ha particolare rilievo per i comuni con popolazione **inferiore a 5.000 abitanti**, nei quali non si applica la quota di lista.

La disposizione sulla presenza di entrambi i sessi nelle liste risulta peraltro priva di sanzione.

Le disposizioni per l'elezione dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti volte a garantire la parità di accesso di donne e uomini alle cariche elettive si applicano anche alle elezioni dei **consigli circoscrizionali**, secondo le disposizioni dei relativi statuti comunali.

Efficacia delle

Il sistema è stato applicato per la prima volta nelle elezioni comunali del maggio 2013.

Uno [studio](#) sui risultati elettorali nei 16 comuni capoluogo che hanno votato evidenzia [misure](#) effetti molto positivi: in termini assoluti il numero di donne elette raddoppia, mentre in termini percentuali la presenza femminile è due volte e mezzo quella della precedente tornata nel complesso (dall'11,2 al 27,9%), e nel caso dei capoluoghi meridionali addirittura quadruplica (dal 7,3 al 28%).

Si segnala inoltre il dato di Roma capitale: nell'Assemblea capitolina, la presenza femminile è aumentata dal 7 per cento (con 4 consigliere su 60 componenti del consiglio) al 31 per cento (con 15 consigliere su 48 componenti).

Per gli **esecutivi**, la legge n. 215/2102 prevede inoltre che il sindaco nomina la giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Uguale disposizione è inserita nell'ordinamento di Roma capitale, per quanto riguarda la nomina della Giunta capitolina. [Giunte comunali](#)

La legge recentemente approvata su Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni è intervenuta su questo punto introducendo una disposizione più incisiva: nelle **giunte comunali, nessuno dei due sessi** può essere rappresentato in **misura inferiore al 40 per cento**, con arrotondamento aritmetico; sono **esclusi dall'ambito di applicazione della norma i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti**.

La legge n. 215/2012 ha inoltre modificato la norma che disciplina il contenuto degli **statuti comunali e provinciali** con riferimento alle pari opportunità. [Organi collegiali](#)

In particolare, è previsto che gli statuti stabiliscono norme per **"garantire"**, e non più semplicemente "promuovere", la **presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia**, nonché degli **enti, aziende ed istituzioni** da essi dipendenti.

Gli enti locali sono tenuti ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle nuove disposizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 26 giugno 2013).

[A livello di città metropolitane e province](#)

La [legge 7 aprile 2014, n. 56](#), sull'istituzione delle **Città metropolitane** ed il **riordino delle province** ha eliminato l'elezione diretta dei consigli provinciali. [Consigli metropolitani e provinciali](#)

I **consigli metropolitani** (organi delle nuove città metropolitane) ed i **consigli provinciali** divengono organi elettivi di secondo grado; l'elettorato attivo e passivo spetta ai sindaci ed ai consiglieri comunali dei rispetti territori.

L'elezione di questi due organi avviene con modalità parzialmente differenti, che comunque prevedono l'espressione di un voto di preferenza e la ponderazione del voto (in base ad un indice rapportato alla popolazione complessiva della fascia demografica di appartenenza del comune).

Ai fini di promuovere la rappresentanza di genere, nelle **liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento**, con arrotondamento all'unità superiore per i candidati del sesso meno rappresentato, a pena di inammissibilità. Tale disposizione troverà peraltro applicazione decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge n. 215/2012, sulle rappresentanze di genere negli organi elettivi degli enti locali e quindi, di fatto, dalle elezioni del 2018 (art. 1, commi 27-28 e commi 71-72).

Non è prevista la possibilità della doppia preferenza di genere, in quanto ritenuta incompatibile con il sistema del voto ponderato.

Non è inoltre più prevista la giunta, ma un altro organo assembleare (consiglio metropolitano nelle città metropolitane e assemblea dei sindaci nelle province), composto da tutti i sindaci del territorio.

Agli statuti di città metropolitane e province sono inoltre applicabili le già esaminate disposizioni volte a garantire le pari opportunità negli organi collegiali non elettivi.

[A livello regionale](#)

Dopo la modifica degli articoli 122 e 123 della Costituzione, che ha dato avvio al processo di elaborazione di nuovi statuti regionali e di leggi per l'elezione dei consigli nelle regioni a statuto ordinario, **tutte le regioni** che hanno adottato norme in materia elettorale hanno introdotto **disposizioni specifiche per favorire la parità di accesso alle cariche elettive**, in attuazione dell'art. 117, settimo comma, Cost.

Le misure sono diverse e sono per lo più incentrate sulle cosiddette 'quote di lista', ossia [Le leggi](#)

sull'obbligo di inserire nelle liste di candidati una quota minima di candidati del genere meno rappresentato, variabile tra un terzo e la metà. Le quote di lista sono applicate in sistemi elettorali proporzionali, con premio di maggioranza e con voto di preferenza. Una sola regione, la Campania, ha messo a punto uno strumento ulteriore, la cosiddetta 'doppia preferenza di genere', misura successivamente ripresa dalla legge elettorale per i comuni.

Nel dettaglio, le regioni **Lazio** (L.R. 2/2005, art. 3), **Puglia** (L.R. 2/2005, art. 3, co. 3), **Toscana** (L.R. 25/2004, art. 8, co. 4), **Marche** (L.r. 27/2004, art. 9, comma 6), **Campania** (L.R. 4/2009, art. 10) e la regione **Umbria** (L.R. 2/2010, art. 3 comma 3) pongono il limite di due terzi alla presenza di candidati di ciascun sesso in ogni lista provinciale. Per la regione **Abruzzo**, la nuova disciplina elettorale dettata dalla L.R. 9/2013, dispone che in ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati (in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina, art. 1, comma 4). Nella regione **Lombardia** (L.R. 17/2012, art. 1, comma 11) le liste devono essere composte seguendo l'ordine dell'alternanza di genere mentre la regione **Veneto** (L.R. 5/2012, art. 13, comma 6) dispone, che in ogni lista provinciale i rappresentanti di ciascun genere devono essere presenti in misura eguale ed i nomi dei candidati sono alternati per genere.

Nelle liste regionali (tra le regioni citate, presenti solo nella regione **Lazio**; si tratta del cd. 'listino') i candidati di entrambi i sessi devono essere invece in numero pari; nella regione **Toscana**, inoltre, in relazione alle candidature regionali, quando le liste indicano più candidati, ciascun genere deve essere rappresentato (art. 10, co. 2). Meno cogente la prescrizione della regione **Calabria** (L.R. 1/2005, art. unico, co. 6) per la quale nelle liste elettorali (provinciali e regionali) devono essere presenti candidati di entrambi i sessi.

Nella maggioranza dei casi l'inosservanza del limite è causa di inammissibilità; nelle regioni Lazio, Puglia e Umbria, invece, è causa di sanzione pecuniaria per le liste provinciali.

La legge della **regione Campania**, infine, contiene disposizioni sulla rappresentanza di genere anche in relazione ad altri ambiti, oltre quello della presentazione delle liste:

- **campagna elettorale: i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica e nei messaggi autogestiti (art. 10, comma 4, L.r. 4/2009);**
- **voto di preferenza:** poiché la legge regionale (art. 4, comma 3, L.r. 4/2009) prevede la possibilità per l'elettore di esprimere uno o due voti di preferenza, «nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Per quanto concerne le **regioni a statuto speciale e le province autonome**, anch'esse hanno adottato norme in materia elettorale, tra cui disposizioni per favorire l'accesso alle cariche elettive di entrambi i sessi, come disposto dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, relativa all'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Le disposizioni sono diversificate, tutte contengono obblighi nella presentazione delle liste:

- per la regione **Valle d'Aosta**, in ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento, arrotondato all'unità superiore (art. 3-bis, LR 3/1993 come modificato da ultimo dalla L.R. 22/2007); in sede di esame e ammissione delle liste, l'Ufficio elettorale regionale riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni (art. 9, comma 1, LR 3/1993 come modificato da ultimo dalla L.R. 22/2007);
- per la regione **Friuli-Venezia Giulia** ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60 per cento di candidati dello stesso genere; nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato; al fine di promuovere le pari opportunità, la legge statutaria prevede inoltre forme di incentivazione o penalizzazione nel riparto delle risorse spettanti ai gruppi consiliari (è considerato 'sottorappresentato' quello dei due generi che, in Consiglio, è rappresentato da meno di un terzo dei componenti) e disposizioni sulla campagna elettorale. I soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio. (artt. 23, comma 2 e 32, L.R. 17/2007);
- nella **Regione siciliana**, tutti i candidati di ogni lista regionale dopo il capolista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne; una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio (art. 14, comma 1, L.R. 29/1951, come modificato dalla L.R. 7/2005);
- nella **Provincia autonoma di Trento**, in ciascuna lista di candidati – a pena di inammissibilità - nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unità superiore (art. 25 co. 6-bis e art. 30 co. 1 L.P. 2/2003 come modificata dalla L.P. 8/2008).
- nella **regione Sardegna**, la legge regionale statutaria n. 1 del 2013 stabilisce che in

ciascuna lista circoscrizionale – a pena di esclusione - ciascuno dei due generi non può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore (Legge regionale statutaria n. 1/2013, art. 4); l'elettore esprime un voto di preferenza;

- nella **Provincia autonoma di Bolzano**, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unità più prossima; nella lista in cui non venga rispettata tale quota, sono cancellati i nominativi dei candidati che eccedono la quota prevista, a partire dall'ultima candidata/dall'ultimo candidato del genere che eccede la quota (art. 1, commi 13 e 15, L.P. 4/2003, come modificati dall' art. 1, commi 5 e 7, L.P. 8 maggio 2013, n. 5); (art. 1, comma 13 e 15, L.P. 4/2003, come modificati dall' art. 1, commi 5 e 7, L.P. 8 maggio 2013, n. 5); non ci sono norme, invece, concernenti la preferenza di genere (l'elettore può esprimere fino a 4 preferenze, D.P.G.R. 29-1-1987 n. 2/L, art. 49).

In generale, la presenza media delle donne nei consigli regionali è molto bassa, attestandosi intorno al 15%, sensibilmente al di sotto del dato delle elezioni nazionali.

Efficacia delle misure

Dall'analisi dei meccanismi elettorali emerge che le quote di lista determinano l'effetto di aumentare il numero donne candidate. Nelle regioni che prevedono quote, la percentuale di donne sul totale dei candidati è sempre superiore rispetto alle regioni che non le applicano; ma all'aumento del numero delle candidate non sempre corrisponde un aumento del numero delle elette. Ad esempio, nella in Lombardia, è previsto che le liste siano composte seguendo l'alternanza di genere, e quindi con il 50% di candidature riservate alle donne, ma le elette alla fine sono state meno del 19 per cento. Dove non è prevista neanche la misura minima della quota di lista, i risultati non sono brillanti, come in Basilicata, nel cui consiglio regionale non siede neanche una donna.

Un altro dato rilevante è che la presenza femminile è in generale maggiore nelle regioni del Centro-Nord rispetto a quelle del Sud; questo dato molto probabilmente è dovuto a fattori di ordine culturale e sociale.

Anche se è proprio una regione del Sud, la Campania, che ha la più alta percentuale di donne elette al Consiglio regionale, il 23 per cento. Qui entra in gioco il sistema elettorale: la Campania, come visto, è l'unica regione che ha introdotto la doppia preferenza di genere. Questo dato dimostra come specifici strumenti elettorali possano determinare il superamento del *gap* tra i generi che sussiste a livello economico e sociale.

Per un quadro di sintesi, si rinvia alla [tabella](#) delle norme regionali e della presenza delle donne nei consigli regionali.

Le quote di genere nei sistemi elettorali: un'analisi comparata

La scarsa presenza delle donne nelle assemblee rappresentative è un problema diffuso su scala planetaria e con cui tutti i paesi al momento, sia le democrazie consolidate che le democrazie emergenti, si stanno confrontando.

Nel mondo

Per superare questa situazione e garantire l'accesso delle donne alle assemblee parlamentari, lo strumento più diffuso è l'introduzione delle quote di genere nei sistemi elettorali.

Attualmente nella maggior parte dei paesi del mondo funzionano le quote di genere in campo elettorale. Le quote possono essere previste a livello legislativo, a volta anche costituzionale, e questo accade in circa 75 paesi, o possono essere adottate dai partiti politici su base volontaria, come accade in circa 51 paesi.

La previsione di quote nella loro veste più vincolante, ossia con la previsione di seggi riservati alle donne, è diffusa soprattutto nelle nuove democrazie costituzionali dell'Africa e dell'Asia, nelle democrazie emergenti. In molti casi si è trattato di partire da zero nel riconoscimento dei diritti alle donne e per questi paesi l'introduzione delle quote è parte integrante del processo di democratizzazione in corso.

L'esempio più citato è quello dell'Afghanistan, in cui le donne occupano il 28 per cento dei seggi del Parlamento: questo grazie ad una previsione costituzionale.

Anche grazie ad un sistema di seggi riservati, nel 2008 il Ruanda si è affermato come unico paese in cui le deputate donne sono più dei deputati uomini (56%); il successo è stato replicato nelle recenti elezioni del 2013, quando le donne hanno raggiunto la stratosferica percentuale del 64% (51 seggi su 80).

Sistemi elettorali che prevedono a livello legislativo un sistema di quote, pur senza meccanismi così stringenti come quello dei seggi riservati, sono ampiamente diffusi in America Latina. In Argentina, ad esempio, le donne occupano il 37% dei seggi alla Camera.

L'esperienza dell'India. Nel 1993 l'India, allo scopo di aumentare la presenza femminile in politica, introduce una modifica costituzionale e riserva alle donne un terzo dei seggi in ogni amministrazione locale. Inoltre, nel West Bengal, oggetto di un recente studio, un terzo delle amministrazioni locali in ogni elezione viene casualmente selezionata per una *leadership*

Il caso dell'India

femminile, ossia per attribuire la posizione di consigliere capo –*pradhan*– ad una donna. Poiché i villaggi che hanno una *leader* donna sono selezionati casualmente, non ci dovrebbe essere nessuna differenza osservabile tra villaggi riservati o non riservati ad un *pradhan* donna, il che consente di individuare un effetto causale dello “sperimentare un capo donna”. La ricerca ha dimostrato che la percezione dei votanti sull’efficacia della *leadership* femminile è completamente diversa nei due gruppi di villaggi: gli elettori che sono stati “esposti” al capo consigliere donna per un periodo sufficientemente prolungato pensano che le donne siano dei *leader* competenti, a differenza degli abitanti dei villaggi che non hanno avuto questa esperienza. Ciò che è ancora più interessante è che la presenza di donne in posizione di *leadership* ha modificato le aspettative e le aspirazioni dei genitori per le loro figlie (senza ridurre quelle per i loro figli) e delle figlie stesse per il loro futuro. Il cambiamento nelle aspirazioni si è poi tradotto in una riduzione del gap in termini di istruzione, generalmente a favore dei ragazzi, e dell’asimmetria nella ripartizione dei compiti domestici, in cui tipicamente le ragazze sono maggiormente coinvolte (tratto da www.ingenere.it)

Analizzando i dati dei Parlamenti europei, ad una prima sommaria analisi sembrerebbe non esserci una immediata relazione tra la previsione delle quote e la presenza di donne. Paesi che non hanno quote raggiungono una presenza femminile molto alta, mentre paesi che prevedono le quote a livello legislativo ottengono risultati meno significativi.

In Europa

Tuttavia si consideri che nelle prime posizioni svettano, come noto, i Paesi del Nord Europa (Svezia 44%, Finlandia 43%, Islanda 41%, poi Norvegia e Danimarca con il 38%), in nessuno dei quali sono previste quote a livello legislativo; tutt’al più le quote sono introdotte a livello volontario dai partiti. Ma in Finlandia ed in Danimarca, ciò non accade; eppure la presenza femminile è molto alta.

Uno [studio del Parlamento europeo](#) offre una chiave di lettura di questo fenomeno. Nei paesi nordici, la parità è già stata raggiunta a livello sociale; il modello sociale consente di dire che si tratta di una parità effettiva, praticata nella quotidianità. Sono Paesi in cui esistono i servizi per la famiglia, in cui le responsabilità familiari sono equamente ripartite tra l’uomo e la donna, l’organizzazione della società e del lavoro tiene conto delle esigenze di conciliazione. In Paesi come questi, le quote attualmente non servono. E’ vero che in alcuni casi i partiti le applicano, ma probabilmente a quegli stessi risultati si arriverebbe anche senza.

Bisogna però tener conto anche di un altro fattore, ossia dell’aspetto temporale. Il citato studio dimostra che per sfondare il 30 per cento della presenza femminile in politica, i paesi scandinavi hanno impiegato all’incirca 70 anni. Questi paesi hanno dunque percentuali molto alte di presenza femminile perché si sono posti il problema della parità molto prima degli altri e lo hanno affrontato con misure concrete già decine di anni fa, del resto facendo anche ricorso a strumenti come le quote.

Continuando ad analizzare i dati sulla presenza delle donne nei parlamenti europei, si nota che in cima alla graduatoria, insieme ai Paesi nordici, ci sono due paesi con caratteristiche sociali diverse: il Belgio e la Spagna, con un 40% di presenza femminile. In entrambi i paesi – che votano con un sistema proporzionale con liste bloccate o semi-bloccate - sono state introdotte misure legislative per garantire la presenza di genere nelle liste.

Le quote di genere in Belgio e Spagna

Nel caso del Belgio, si rileva che fino alla metà degli anni Novanta, la percentuale di donne nelle varie assemblee elettive era molto bassa, circa il 5-10 per cento. Sotto la spinta del movimento femminile, nel 1994 è stata adottata la prima di legge per la parità tra uomini e donne in politica, con le quote, rafforzata poi nel 2002. Ebbene dalle percentuali molto basse (non superiori al 10 per cento) precedenti alla legge del 1994 si è arrivati nel 1999 al 35%, nel 2004 al 37% e nel 2010 al 40%. Tutto questo nell’arco di circa 10-15 anni.

Più in generale, se si considerano i paesi in cui la presenza femminile è superiore ad un terzo dei componenti:

- o sono paesi nordici che sono molto avanti nella realizzazione della parità a livello sociale ;
- o sono paesi in cui le quote sono previste a livello legislativo: Belgio, Spagna e Slovenia (33%)
- o sono paesi in cui le quote sono comunque praticate da pressoché tutti i partiti: Germania (36%).

Si segnala inoltre la posizione piuttosto bassa di due Paesi rilevanti, la Francia (26 per cento) ed il Regno Unito (23 per cento), che hanno un sistema elettorale di tipo maggioritario con collegi uninominali, a doppio turno in Francia e a turno unico nel Regno Unito. Si tratta infatti di un sistema elettorale particolarmente sfavorevole al riequilibrio della rappresentanza di genere.

Francia e Regno Unito

